



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante “*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l’articolo 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l’articolo 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalità e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall’impiego;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l’articolo 23, concernente l’erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

VISTO, altresì, il comma 8 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante “*Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*”, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, *Ambito soggettivo* e *Accordo quadro*;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante “*Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante “*Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021- 2022;

SENTITO l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si è espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020;

SENTITA l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020;

### DECRETA

#### Articolo 1

1. È approvato l'*Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2020

Fabiana Dadone